



3. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione; è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione.
4. Decorsi 10 giorni dall'intimazione senza che l'ordine sia stato eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
5. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla L.R. 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
6. Per l'esercizio delle attività di acconciatore è sufficiente il rilascio di una sola autorizzazione, fermo restando il possesso di apposita abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005.
7. Qualora l'acconciatore sia già stato autorizzato ad esercitare l'attività solo per uomo o solo per donna, non è necessaria una seconda autorizzazione per esercitare entrambe le attività.
8. Deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza dei requisiti sanitari.

#### Articolo 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.
2. Le imprese esercenti tali attività nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge Regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo Regionale delle imprese artigiane.
3. In caso di esercizio dell'attività in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della abilitazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25.7.1956, nr. 860 e successive modificazioni, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge sopra richiamata.
4. L'attività di acconciatore non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.
5. L'attività in oggetto può essere esercitata presso apposita sede designata dal committente (significando, con tale termine, strutture quali palestre, clubs, profumerie, alberghi e simili che commissionino all'acconciatore prestazioni da erogarsi alla propria clientela, non la persona fisica che usufruisce delle stesse in qualità di cliente individuale) in locali dotati dei requisiti previsti dal presente regolamento o presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione al competente ufficio comunale di un

apposito certificato sanitario attestante la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa. In tale caso, i locali stessi devono essere nettamente separati dall'alloggio per mezzo di una porta da tenersi chiusa e devono avere un'adeguata sala d'attesa. E' da considerare condizione ottimale l'esistenza di una doppia entrata; in mancanza, l'accesso dall'esterno alla sala d'attesa e al locale di lavorazione dovrà essere necessariamente diretto, cioè senza attraversamento di vani d'abitazione.

6. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma dei successivi articoli 8, 9, 10 a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso dell'adeguata certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente attestante il possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente.

7. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

#### Articolo 5

#### ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Per il combinato disposto dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 20.05.1986, nr. 24 e della Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Consiglio nazionale dell'Artigianato -II<sup>a</sup> Sezione - emanata nel novembre 1991, recante "vendita di prodotti cosmetici, parrucche ed affini nell'ambito dell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere", alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, nr. 426 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 426/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di acconciatore a condizione che si adeguino ai requisiti e alle modalità di esercizio indicati nel presente regolamento comunale.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.

Articolo 6  
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. E' istituita una Commissione Consultiva per la disciplina dell'attività di acconciatore e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.
2. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Essa e' nominata dal Sindaco ed è composta :
  - a - dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
  - b - da tre rappresentanti della categoria Artigianale;
  - c - da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
  - d - dal medico di sanità pubblica;
  - e - dal Comandante della Polizia Municipale;
  - f - da un rappresentante della Commissione Regionale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio Commercio.

4. La commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
  - La redazione del regolamento e sue modifiche
  - Il calendario e l'orario di apertura e chiusura degli esercizi
  - Ogni altra questione riguardante la categoria.

Articolo 7  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Per la validità delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
2. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a) b) del precedente articolo 6, il Comune provvede alla loro sostituzione.

## Articolo 8 RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al competente Servizio comunale.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;

precisa ubicazione dei locali ove deve esercitarsi l'attività (via e nr. civico);

se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici. Qualora l'attività venga svolta nell'alloggio del richiedente l'autorizzazione, questi dovrà consentire i controlli da parte del responsabile sanitario del settore Igiene Pubblica dell'U.S.L..

3. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione dovrà essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "abilitazione professionale", come previsto dall'articolo 3 della legge 174/2005 qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

4. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24, e successive modificazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "abilitazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5. Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata persona che assume la direzione dell'azienda. Il Direttore dovrà essere in possesso della "abilitazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

6. L'esame della domanda per il rilascio dell'autorizzazione non è subordinata a:

- alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;
- la presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di "prevenzione incendi".

## Articolo 9 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nella stessa sede compatibilmente con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e sottostare alle disposizioni contenute nel "regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista".

3. L'attività di acconciatore, può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme societarie previste dalla L.R. 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

#### Articolo 10 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ED ACCERTAMENTI

1. Alla richiesta dell'autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- documentazione attestante la data dalla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dichiarazione relativa alla data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura;
- certificazione attestante la abilitazione professionale del richiedente l'autorizzazione, o della maggioranza dei soci, o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente Commissione regionale;
- copia dell'atto costitutivo o dello statuto della società con gli estremi di registrazione e di deposito;
- certificazione d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro Ditte per le imprese non artigiane;
- certificazione sanitaria del personale addetto;
- certificazione attestante i requisiti di sicurezza statica dei locali, nel caso in cui gli stessi non si trovino al piano terreno.

2. La Concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

a - del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;

b - del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 nr. 24 e successive modificazioni e integrazioni. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, nr. 443 e all'art. 4 della legge regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni e integrazioni;

c - della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla L.R. 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni ed

integrazioni, dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

d - del certificato d'iscrizione al Registro Ditte per le imprese non artigiane;

e - dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di acconciatore, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

f - della certificazione sanitaria del personale addetto;

g - della abilitazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni e integrazioni, della abilitazione professionale della maggioranza dei soci;

h - (abrogato)

i - del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;

l - della planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività;

m - di ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti ritenuta dagli stessi necessaria ai fini istruttori.

#### Articolo 11

#### ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

1. Gli accertamenti, di cui al precedente articolo, sono di competenza:

a - della Commissione regionale per l'Artigianato, per quanto riguarda la lettera b) e g);

b - degli organi del Comune per quanto riguarda le lettere a), c), d), i), l) e m);

c - degli organi sanitari per quanto riguarda le lettere e) e f);

2. La mancata presentazione della suddetta documentazione, salvo giustificati motivi da comunicarsi preventivamente ai competenti uffici comunali, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la stessa è stata richiesta, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

#### Articolo 12

#### MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della abilitazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi dovrà ottenere una nuova

autorizzazione purché alla domanda di cui al precedente articolo 10 alleggi copia del contratto di cessione dell'azienda.

2. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

3. In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

4. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 14 febbraio 1963, nr. 161 e dalla legge 23 dicembre 1970, nr. 1142.

### Articolo 13

#### SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio di acconciatore, potrà essere sospesa qualora il concessionario non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 11;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3. L'Ufficio comunale competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato, dal competente Organo comunale di controllo, che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva la stessa viene revocata.

6. L'autorizzazione viene inoltre sospesa qualora vengano accertate altre irregolarità relative alla condotta assunta nell'esercizio dell'attività in questione e che siano sanzionabili ai sensi delle leggi civili e penali vigenti.

7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione stessa di inoltrare apposita comunicazione al competente Servizio comunale, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo contestualmente la relativa autorizzazione.

#### Articolo 14 DISTANZE MINIME TRA I LABORATORI

1. Sulla scorta del disposto del comma 1, art. 1 della l. 174/2005, ove si prevede che l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, nonché del comma 2 della medesima legge, ove si sancisce che il testo di legge in argomento è volto ad assicurare, tra l'altro, la parità di accesso delle imprese del settore al mercato, non esiste vincolo di distanza minima tra gli esercizi.

#### Articolo 15 TRASFERIMENTO

1. Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una località all'altra nell'ambito del territorio comunale saranno tenute, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, a presentare apposita domanda ai competenti uffici comunali.

2. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti delle domande relative alla richiesta di apertura di un nuovo esercizio.

3. L'autorizzazione al trasferimento e' subordinata all'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature.

#### Articolo 16 ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza della preposta autorità sanitaria.

Articolo 17  
CONDIZIONI IGIENICHE-SANITARIE DEI LOCALI

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Per i locali che non si trovino al piano terreno, l'autorizzazione e' subordinata all'accertamento, effettuato da un tecnico del Comune, del possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.
3. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio comunale, sentito il responsabile sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L.

Articolo 18  
CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di acconciatore non può essere assunto in servizio o svolgere comunque la sua opera se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale Sanitario o l'autorità sanitaria competente ne abbia accertato e certificato l'idoneità fisica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 19  
REQUISITI IGIENICO - SANITARI DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di acconciatore dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
  - a) gli asciugamani, gli accappatoi, i poggiatesta dei sedili e le coperture dei lettini di estetista dovranno essere puliti e sostituiti per ogni persona ;
  - b) gli strumenti e le suppellettili dovranno essere tenuti con la più scrupolosa pulizia, procedendo, per gli strumenti che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, alla disinfezione con prolungate immersioni in soluzione antisettica;
  - c) è vietato servirsi del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. Dovranno essere utilizzati esclusivamente polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso;
  - d) è vietato, durante la rasatura togliere dal rasoio la saponata con materiale che non offra la massima garanzia di igiene.

Articolo 20  
USO DEL CAMICE E DEI GUANTI

1. Tutti gli addetti ai servizi dell'attività di acconciatore hanno l'obbligo di indossare apposito camice o giacca di colore molto chiaro e perfettamente pulito, idonei a coprire i capi di vestiario sino all'altezza del campo di lavoro.
2. E' fatto altresì obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 11 del R.D. 30.10.1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti non deve superare i limiti previsti dalla legislazione in materia di prodotti cosmetici.

Articolo 21  
OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

1. E' fatto obbligo al titolare di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni professionali praticate, nonché le tariffe applicate per l'erogazione delle prestazioni medesime.

Articolo 22  
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA

1. I negozi di acconciatore, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura, nonché il calendario dei giorni di apertura e di chiusura, che verranno stabiliti dalle Autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
2. L'inosservanza delle norme sopra stabilite, sarà punita ai sensi del successivo articolo 24.
3. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato, e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
4. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

Articolo 23  
VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività di cui all'art. 1 e 2 per gli opportuni controlli.
2. L'autorizzazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica nonché di quelli preposti al controllo sanitario.

## Articolo 24 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o dalle altre leggi, sono punite ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 21.06.96, recante "Sistema sanzionatorio delle norme dei regolamenti comunali".

## Articolo 25 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 24, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dall'Autorità comunale competente provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità

## Articolo 26 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

## Articolo 27 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

## Articolo 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia stato esaminato da parte dell'organo di controllo, previo parere della Commissione regionale per l'Artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, nr. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.